

Direzione Approvvigionamenti e Logistica

Prot. n. 2019/9197884

DETERMINA A CONTRARRE N. 83 DEL 10/12/2019

Oggetto: Proroga del Contratto CIG 71979754E0 (Lotto 1 - Emilia Romagna, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige), del Contratto CIG 7198120C86 (Lotto 2 - Toscana, Umbria e Sardegna) e del Contratto CIG 7198144058 (Lotto 3 - Campania) per l'affidamento dei servizi di facchinaggio - Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.

PREMESSA

A decorrere dall'anno 2009, l'Agenzia delle entrate- Riscossione (già Equitalia S.p.A.) ha aderito alle Convenzioni Facility Management che la Consip ha bandito per gli immobili in uso alle Pubbliche Amministrazioni.

A fronte della scadenza delle Convenzioni FM2 e FM3 e nelle more dell'attivazione della Convenzione Consip FM4, nel settembre 2017 è stata indetta una procedura negoziata "in urgenza" ex art. 63, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016, suddivisa in tre lotti, per l'affidamento dei servizi di facchinaggio per le regioni Emilia Romagna, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Toscana, Umbria, Sardegna, Campania, per la durata di 18 mesi (con decorrenza dall'1/01/2018 al 30/06/2019).

In vista della scadenza di quest'ultimo affidamento, in data 18 aprile 2018, è stato sottoscritto con l'Agenzia delle Entrate un protocollo di intesa con cui AdeR ha conferito all'AdE le funzioni di Stazione appaltante e Centrale di committenza per

l'approvvigionamento dei servizi di facchinaggio interno ed esterno per le proprie sedi.

Pertanto, con bando pubblicato sulla GUUE in data 24/07/2018, è stata indetta una procedura aperta, divisa in 11 lotti geografici, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e una durata pari a 48 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi.

A fronte dell'elevato numero di offerte pervenute sui vari Lotti, con Disposizione n. 31 del 5 giugno 2019, prot. n. 2019/5198763, è stata disposta la proroga tecnica, agli stessi patti e condizioni, di tutti i contratti in scadenza il 30 giugno 2019 per il tempo strettamente necessario all'individuazione dei nuovi contraenti, stimato prudenzialmente al 31 dicembre 2019.

Al momento, come condiviso con la Stazione appaltante, la stipula dei Contratti Normativi e dei relativi Contratti Esecutivi con gli aggiudicatari non appare compatibile con la scadenza della menzionata proroga tecnica dei contratti in essere (31/12/2019).

Pertanto, al fine di garantire il mantenimento degli attuali servizi di facchinaggio sui territori dei 3 lotti interessati, che assicurano il regolare e continuo svolgimento dell'attività operativa ed il corretto funzionamento del sistema della riscossione dei tributi e di ogni altro servizio erogato da AdeR, si rende necessario procedere a una nuova proroga tecnica, a pari termini e condizioni, per il tempo strettamente necessario all'avvio dei nuovi servizi, stimato prudenzialmente al 30/06/2020.

I contratti relativi ai Lotti 1 e 2 evidenziano un plafond residuo capiente a consentire il corretto svolgimento delle attività programmate fino al 30 giugno 2020. Il contratto relativo al Lotto 3 necessita, invece, di implementazione del plafond contrattuale di euro 60.000,00.

Per i tre Lotti non sono previsti oneri per la sicurezza da rischi interferenti.

I fornitori hanno già formalmente accettato le condizioni di proroga con comunicazione a mezzo posta elettronica del 25/10/2019 (Coopservice per i Lotti 1 e 2) e del 25/10/2019 (Santa Brigida per il Lotto 3).

Con RDA 872, 873 e 874, il Settore Logistica, Infrastrutture e Security (di seguito soltanto Settore) di AdeR ha richiesto la proroga tecnica dei tre contratti in oggetto (CIG 71979754E0 - CIG 7198120C86 - CIG 7198144058) dal 01/01/2020 al 30/06/2020, ossia per il periodo strettamente necessario alla stipula del contratto relativo alla procedura in corso.

Come indicato dal Settore nella Nota Tecnica Prot. 2019/8954823 datata il 28/11/2019, non sono previsti ulteriori oneri per la sicurezza dovuti a rischio interferenze in quanto i servizi affidati, per i quali non si ravvisano modifiche sostanziali, verranno eseguiti dall'attuale fornitore che ha già provveduto ad espletare le attività di sicurezza connesse.

Tutte le strutture competenti hanno validato le richieste di acquisto.

CONSIDERAZIONI

Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alla normativa dei contratti pubblici.

L'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, dispone che le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

La proroga c.d. "tecnica" - essendo un istituto derogatorio alle ordinarie procedure concorsuali per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - è consentita esclusivamente al rinvenirsi di limitate ed eccezionali condizioni e in particolare, per il tempo strettamente necessario a garantire il servizio, nelle more del reperimento di un nuovo contraente.

Il ricorso a tale istituto trova giustificazione nel principio di continuità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione, ed è consentita, come già detto, nei soli, limitati ed eccezionali, casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare il servizio nelle more

della conclusione della procedura in corso di perfezionamento volta all'individuazione del nuovo contraente, il cui prolungamento delle operazioni di gara è indipendente dalla volontà di AdeR. Inoltre, occorre che la facoltà di proroga, ai sensi dell'art. 106, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, sia espressamente prevista dai documenti di gara.

Ciò detto, nel caso di specie, l'opzione di proroga è stata espressamente prevista sia nella lettera d'invito con cui è stata avviata la procedura all'esito della quale è stato sottoscritto il contratto in oggetto sia nell'articolato contrattuale, segnatamente all'art. 3 comma 2, dei contratti in essere i quali prevedono espressamente che *“l'Agenzia, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50 del 2016, si riserva la facoltà di prorogare la durata del servizio agli stessi patti e condizioni, per il tempo strettamente necessario per consentire la conclusione della procedura finalizzata all'individuazione di un nuovo contraente”*.

Alla luce di quanto illustrato nelle superiori premesse, risultano sussistere i presupposti per poter procedere alla proroga, a pari termini e condizioni, dei contratti in oggetto (CIG 71979754E0 - CIG 7198120C86 - CIG 7198144058) per consentire il corretto svolgimento dei servizi di facchinaggio essenziali ed indefettibili all'attività istituzionale di AdeR.

La proroga decorrerà dal 01/01/2020 al 30/06/2020, ossia per il periodo strettamente necessario alla stipula del contratto relativo alla procedura in corso, fatto salvo il diritto di recesso anticipato non oneroso da parte di AdeR qualora vi sia una conclusione anticipata della nuova procedura di gara rispetto alle tempistiche stimate.

I contratti relativi ai Lotti 1 e 2 evidenziano un plafond residuo capiente a consentire il corretto svolgimento delle attività programmate fino al 30 giugno 2020.

Il contratto relativo al Lotto 3 necessita, invece, di implementazione del plafond contrattuale di euro 60.000,00.

Per i tre Lotti non sono previsti oneri per la sicurezza da rischi interferenti.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, con il presente Atto

**il Responsabile della Direzione Approvvigionamenti e Logistica
in base ai poteri conferitigli dal Presidente dell'Agenzia delle entrate-Riscossione
con Procura speciale del 30/10/2019, per atti Notaio Marco De Luca
(Rep. nr. 45.137 – Racc. nr. 26.000)**

DETERMINA

- di procedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, dei contratti indicati in oggetto alla proroga tecnica:
 - o solo temporale, del contratto CIG 71979754E0 stipulato con Coopservice soc. coop. p.a. (Lotto 1) e del contratto CIG 7198120C86 stipulato con Coopservice (Lotto 2) per un periodo pari a sei mesi, ossia dal 01/01/2020 al 30/06/2020;
 - o del contratto CIG 7198144058 con il fornitore Santa Brigida Soc. Coop. p.a. (Lotto 3) con un incremento del corrispettivo contrattuale pari a € 60.000,00;
- che la proroga non vincolerà in alcun modo Agenzia delle entrate-Riscossione per la richiesta di quantità minime di prestazioni da rendere e, di conseguenza, non determinerà il diritto del Fornitore al riconoscimento di un corrispettivo minimo garantito;
- che il corrispettivo effettivo maturato dal Fornitore sarà determinato a misura, sulla base delle prestazioni concretamente rese, come risultanti dalla contabilizzazione delle stesse effettuate dal Direttore dell'esecuzione;
- che non sono previsti ulteriori oneri per la sicurezza da rischi interferenti;
- che Agenzia delle entrate-Riscossione, qualora vi sia una conclusione anticipata della nuova procedura di gara rispetto alle tempistiche stimate, potrà recedere dal contratto, senza che da ciò - in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c. - possa derivare alcun onere aggiuntivo per la stessa, oltre a quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso;

- che per tutto quanto non espressamente previsto e/o modificato e non espressamente derogato, restano ferme le disposizioni dei relativi contratti di Appalto;
- che gli atti di proroga contrattuale saranno sottoscritti nella forma della scrittura privata con firma digitale;
- che il fornitore dei Lotti 1 e 2 dovrà integrare la durata delle relative cauzioni definitive;
- che il fornitore del Lotto 3 dovrà integrare l'importo e la durata della cauzione definitiva prestata all'atto della stipulazione del contratto;
- che il Responsabile del procedimento è il Sig. Paolo Vola;
- che il Direttore dell'Esecuzione è il Sig. Carmelo Di Guardo;
- che il Responsabile dell'Ufficio Gare e Appalti è delegato a sottoscrivere ed inoltrare le richieste di controllo relative al Lotto 3 per la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'aggiudicatario. Relativamente alla Coopservice soc. coop. p.a. (Lotti 1 e 2) i controlli risultano già effettuati nello scorso mese di novembre con riguardo alla proroga del contratto di facchinaggio presso il Centro di Gestione Documentale di Agenzia delle entrate-Riscossione" (CIG 77123375D3).

Il Responsabile

Renato Scognamiglio

(firmato digitalmente)